REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

relativo al trasporto e alla vendita di cereali foraggeri detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori di talune regioni del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle misure d'intervento di magazzinaggio pubblico (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (5), la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 (7);

considerando che, in seguito al perdurare della siccità, alcune rgioni del Portogallo sono fortemente deficitarie in foraggi e cereali foraggeri; che questa situazione costituisce una minaccia per gli allevatori, i quali, non potendo approvvigionarsi a prezzi ragionevoli, possono essere costretti a vendere il bestiame prematuramente; che si devono prendere opportune misure per evitare tali conseguenze negative;

considerando che la Spagna dispone di ingenti scorte d'intervento, situate in regioni diverse da quelle colpite dalla siccità; che occorre provvedere al trasporto di quantitativi di cereali foraggeri detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo nelle regioni frontaliere del Portogallo; che tali motivi giustificano l'approvazione di siffatti trasporti a basso costo;

considerando che il settore zootecnico è stato colpito dalla siccità in modo particolarmente grave; che è quindi opportuno limitare le possibilità di impiego dei cereali agli allevatori sinistrati residenti nelle suddette regioni; che lo Stato membro interessato deve prendere adeguate disposizioni per controllare tale impiego;

considerando che è necessario garantire il buon fine delle operazioni attraverso il deposito di una cauzione;

considerando che, per risolvere le attuali difficoltà degli allevatori, non è sufficiente mettere a loro disposizione una certa quantità di cereali da foraggio; che, dato il carattere del tutto particolare delle circostanze, è opportuno autorizzare un pagamento differito dei cereali acquistati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento portoghese, in appresso denominato INGA, apre una gara permanente, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, per la vendita di 60 000 t d'orzo detenute dall'organismo di intervento spagnolo, in appresso denominato SENPA, ai fini del loro impiego da parte degli allevatori delle seguenti zone portoghesi sinistrate: Alentejo, Beira interior e Trás-os-Montes, la metà orientale dell'Entre Douro e Minho, Beira Littorale Ribatejo Oeste e la metà settentrionale dell'Algarve.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, si applicano alla presente gara le seguenti modalità particolari:

— i cereali vengono messi in gara nei sili dei magazzini situati nelle zone frontaliere delle province di Badajoz o di Salamanca;

— possono partecipare alla gara soltanto gli allevatori stabiliti nelle regioni portoghesi indicate al paragrafo 1 o i loro mandatari;

— le offerte devono essere redatte con riferimento all'effettiva qualità della partita su cui vertono ed essere presentate all'INGA che, dopo l'aggiudicazione, la trasmette al SENPA;

— non viene costituita la cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1836/82;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.
(4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
(6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(7) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

— l'offerta accolta deve corrispondere almeno al 95 % del prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ; tuttavia, per le offerte presentate a partire dal 1° giugno, il prezzo d'acquisto all'intervento da prendere in considerazione è quello del mese di maggio ;

— l'aggiudicatario costituisce presso l'INGA una cauzione pari al prezzo d'intervento per garantire il pagamento dei cereali aggiudicati ; tale cauzione viene svincolata all'atto del pagamento del prezzo ; si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 e paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1836/82 ;

— il termine per la presentazione delle offerte scade il 18 giugno 1993 ;

— l'INGA garantisce al SENPA il pagamento dei cereali aggiudicati e prelevati. Il pagamento è effettuato entro dieci giorni dal termine di pagamento di cui all'articolo 2.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'aggiudicatario paga all'organismo di intervento portoghese i cereali aggiudicati entro la fine del sesto mese successivo al mese di accettazione dell'offerta. L'organismo d'intervento portoghese paga all'organismo d'intervento spagnolo il controvalore degli importi riscossi in pesetas, in base a un tasso di cambio risultante dal rapporto tra i valori dell'ecu in ciascuna delle monete in causa, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il giorno successivo all'aggiudicazione.

Articolo 3

Il SENPA mette immediatamente a disposizione degli aggiudicatari i quantitativi di orzo aggiudicati. Il trasporto dei cereali dal luogo di ammasso fino al luogo di consegna agli aggiudicatari è realizzato dal SENPA ; esso è approvato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90. Il FEAOG rimborsa le spese di trasporto al SENPA nei limiti di 20 ECU/t, importo che viene maggiorato delle eventuali spese supplementari di entrata e di uscita. L'INGA rimborsa al SENPA le eventuali spese di trasporto che superino il massimale suddetto, su presentazione delle fatture di trasporto.

Articolo 4

1. Le autorità portoghesi adottano le misure necessarie per garantire il buon esito delle operazioni e le notificano alla Commissione.

2. Il SENPA distingue l'operazione in oggetto nella contabilità prevista dal regolamento (CEE) n. 3492/90.

3. Gli aggiudicatari devono assoggettarsi a tutti i controlli eventualmente decisi dall'INGA per verificare la qualifica di allevatore dell'offerente o per verificare la validità del mandato conferitogli.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione